

LEGGE FINANZIARIA 2007

La L. 296/2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n 299 del 27 dicembre 2006, si compone di un unico articolo suddiviso in complessivi 1364 commi. L'indicazione dei commi è pertanto da intendersi riferita al predetto articolo unico della legge.

Si segnalano i principali temi riguardanti direttamente le Università o che possono interessare in quanto ad esse riconducibili come enti facenti parte dell'area "pubbliche amministrazioni" ovvero in quanto di rilevanza generale.

A seguire è riportato un sintetico commento di tali disposizioni:

▪ **Comma 6: Determinazione base imponibile IRPEF dei contribuenti.**

La Finanziaria 2007 ha modificato la struttura di calcolo per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevedendo, da un lato, la soppressione delle deduzioni relative alla no tax area (art. 11 del TUIR) e alla no tax family (art. 12 del TUIR) e, dall'altro, la reintroduzione delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia nonché delle altre detrazioni connesse alle diverse tipologie di reddito del contribuente.

Il primo comma dell'art. 3 del TUIR è stato oggetto di numerose modifiche apportate dal Decreto Bersani, dal Decreto Collegato e dalla Finanziaria in esame.

In particolare:

- l'art. 3 comma 1 del TUIR, nel testo in vigore al 3/07/2006, prevedeva che la base imponibile fosse costituita dal reddito complessivo del contribuente formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti e, per i non residenti, da quelli prodotti nel territorio dello stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli artt. 11 (no tax area) e 12 (no tax family area);

- il DL 223/2006 convertito con L. 248/06, modificando l'art. 3 comma 1 del TUIR, aveva previsto che ai soggetti residenti all'estero non fossero applicabili i benefici fiscali di deduzione per oneri familiari (come già indicato, peraltro, dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 31/2005), né le deduzioni della no tax area.

- il D.L. 262/06 convertito con L. 286/06 ha poi precisato che la disposizione di cui all'art. 3 doveva essere applicata, per l'anno 2006, nel testo vigente al 3 luglio 2006 ripristinando di fatto le condizioni precedenti e, quindi, la possibilità per i contribuenti, residenti e non, di beneficiare delle deduzioni di cui agli artt. 11 e 12.

In conclusione, **dal 1 gennaio 2007**, a seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria in esame, all'art 3 comma 1 del TUIR, ai sensi del quale "*L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato*", il reddito complessivo è formato:

- per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR

- per i non residenti, solo dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Si precisa, da ultimo, che la disposizione in esame dovrà essere coordinata con:

- **l'art. 24 del TUIR** che, al comma 3, è stato sostituito dalla Finanziaria medesima con la conseguenza che, ai soggetti non residenti, non spettano le detrazioni per carichi di famiglia.

- **i commi 1324 e 1325** della Finanziaria in esame i quali prevedono:

A) la possibilità, per i soggetti non residenti, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di avvalersi del beneficio delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 del TUIR se in possesso dei requisiti richiesti dalla norma inerenti il reddito, e in assenza di analoghi benefici fiscali nel paese di provenienza.

B) specifiche modalità di produzione della documentazione ai fini della richiesta delle predette detrazioni fiscali di cui al comma 1324 per i cittadini extracomunitari.

▪ **Comma 61: contabilità economica delle amministrazioni e trasmissione telematica dei dati contabili degli enti pubblici.**

La norma prevede l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, di un provvedimento del MEF con cui sono stabilite, ai fini del monitoraggio:

- modalità per introdurre i criteri di contabilità economica, nelle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'elenco ISTAT pubblicato nella G.U. n. 174/2006, tra cui rientrano anche le Università;
- tempi, modalità e specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, regioni ed enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.

▪ **Commi 201, 202, 203, 214, 215 e 216: Disposizioni in materia di immobili**

I commi 201, 202 e 203 prevedono che:

- gli immobili sequestrati alle organizzazioni malavitose, se idonei, possono essere destinati dallo Stato, tra gli altri, anche ad attività istituzionali delle università statali.
- entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottarsi con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'Università e della ricerca, vengano individuati criteri, modalità e termini di trasferimento a titolo gratuito, in favore delle Università statali, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle università statali per le proprie necessità istituzionali.

I commi 214, 215 e 216 stabiliscono che, laddove disposizioni normative prevedono l'assegnazione gratuita ovvero l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche di beni immobili di proprietà statale per il perseguimento di finalità istituzionali o strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni assegnati è da intendersi subordinata ad esigenze concrete, attuali e strettamente connesse al funzionamento del servizio, all'esercizio delle funzioni attribuite ed al perseguimento delle stesse.

L'Agenzia del demanio ha il compito di verificare la sussistenza di tali requisiti all'atto dell'assegnazione ovvero dell'attribuzione. E', altresì, previsto il divieto, per le amministrazioni pubbliche assegnatarie di beni a titolo gratuito, di dismissione temporanea degli stessi.

▪ **Commi 222 –223: Contributo di solidarietà.**

Il comma 222 istituisce un contributo di solidarietà, a decorrere dal 1 gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2009, sulle quote eccedenti un determinato importo dei trattamenti di fine rapporto o servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici e privati, nonché dei trattamenti integrativi delle forme pensionistiche che garantiscono ai medesimi dipendenti prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti. Quest'ultima tipologia di prestazioni deve intendersi riferita a quelle corrisposte da enti gestori di previdenza obbligatorie.

Tale contributo è fissato dalla norma nella misura del 15% e si applica sulla quota dei suddetti trattamenti e prestazioni eccedente il limite di 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le modalità di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 223 dispone che il 90% delle risorse derivanti dall'applicazione di tali norme affluiscono allo stato di previsione dell'entrata e siano successivamente assegnate al "Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità" ai fini del finanziamento di iniziative volte a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate. Tale Fondo è, altresì, disciplinato dal comma 1261.

▪ **Commi 280- 284: Costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo.**

La norma prevede che alle imprese, nei periodi di imposta 2007,2008 e 2009, viene attribuito un credito di imposta del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, che viene aumentato al 15% qualora tali costi siano riferiti a contratti stipulati con le università. Tale disposizione incentivante potrebbe migliorare e sviluppare i rapporti tra imprese e università finalizzati alla definizione di accordi di ricerca e sviluppo.

Il comma 281 dispone che, ai fini della determinazione di tale credito, i costi non possono in ogni caso superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.

Le modalità applicative sono disciplinate dai successivi commi 282 - 284 e, comunque, l'efficacia delle disposizioni agevolative è subordinata alla prevista autorizzazione comunitaria e relativa pubblicazione.

▪ **Commi 296 e 297: Personale docente universitario. Detrazioni per acquisto personal computer.**

Tali commi prevedono, in favore del personale docente presso le università statali, una **detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**, nella misura del 19%, fino ad un massimo di 1000,00 euro, delle spese documentate **per l'acquisto di un solo personal computer** nuovo di fabbrica (comma 296).

Le modalità attuative verranno definite con un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con MEF e MUR (comma 297).

▪ **Commi 298: Istituzione fondo per acquisto di personal computer da parte di collaboratori coordinati e continuativi.**

La norma prevede l'istituzione di un fondo di 10 milioni di euro, per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai co.co.co., compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate sostenute, entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica .

Il MEF con proprio decreto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della normativa, definirà modalità, limiti e criteri per l'attribuzione di tali contributi.

Comma 319: Canoni di locazione per studenti universitari.

La norma prevede la possibilità di detrarre, per un importo non superiore ad € 2.633, i **canoni**, derivanti da contratti di locazione di natura transitoria, stipulati o rinnovati da **studenti iscritti ad un corso di laurea** presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km, e comunque in una diversa provincia, per unità immobiliari situate nel medesimo comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

Comma 336: Trattamento fiscale borse di studio corrisposte a cittadini stranieri dal Governo italiano.

La norma integra il comma 3 dell'art. 3 del TUIR prevedendo, espressamente, l'esclusione dalla base imponibile IRPEF delle somme corrisposte, a titolo di borse di studio, a cittadini stranieri dal Governo italiano in forza di accordi e intese internazionali.

La norma, estremamente restrittiva nella sua formulazione letterale, appare di fatto irrilevante in ambito universitario. Per un'effettiva efficacia applicativa sarebbe interessante estendere, almeno in via interpretativa, l'esenzione a tutte le borse di studio per studenti stranieri a prescindere dalla natura del soggetto erogatore.

Commi 344 e 345 e 351: Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica di edifici.

Le norme prevedono che, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai parametri indicati nell'allegato C della presente legge;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali, finestre comprensive di infissi.

Le relative disposizioni attuative verranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro il 28 febbraio 2007.

Commi 346, 348 e 349: Agevolazioni tributarie per spese relative all'installazione di pannelli solari e copertura spese per fabbisogno di acqua calda.

La norma prevede una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda nelle università.

Tale detrazione fiscale spetta nelle modalità definite dall'art. 1 della L. 449/97 e dal D.M. 18.02.1998 nel rispetto delle condizioni indicate nel comma 348.

Le relative disposizioni attuative verranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro il 28 febbraio 2007.

30/01/2007

▪ **Commi 404 - 416: Misure per razionalizzare ed ottimizzare le spese e i costi dei Ministeri**

Tali commi prevedono interventi per la riorganizzazione degli uffici dei **ministeri**, da adottarsi con regolamenti da emanare entro il 30/04/2007, mirati, tra l'altro, alla riduzione del numero degli uffici dirigenziali, delle strutture periferiche e degli organismi di analisi, consulenza e studio del personale di supporto e con l'obiettivo di risparmi di spesa pubblica.

Le amministrazioni interessate da tale disposizioni sono quelle statali anche se spesso citate solo come amministrazioni. Tali amministrazioni, qualora non provvedano a predisporre i regolamenti sopraccitati, non potranno procedere, per gli anni 2007 e 2008, all'assunzione di personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

▪ **Commi 417, 418, 419 e 420: Fondo e Misure specifiche per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici**

Il comma 417 prevede l'istituzione di un fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

A decorrere dall'anno 2007, per il finanziamento di tale fondo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro ed è, inoltre, prevista la possibilità che tale fondo sia alimentato da ulteriori somme nelle modalità indicate nella norma.

I commi 418 e 419 definiscono specifiche misure volte alla stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione. In particolare, entro il 30 aprile 2007, verranno fissati i criteri e le procedure per l'assegnazione delle risorse disponibili alle p.a. che ne facciano richiesta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e l'innovazione della p.a., di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza, previo confronto con le organizzazioni sindacali. Nella definizione di tali criteri verranno fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione. Le amministrazioni destinatarie delle risorse disponibili, nei 5 anni successivi all'attribuzione delle stesse, non potranno ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario e, la violazione di tale disposizione, comporterà la responsabilità patrimoniale dell'autore.

Dubbi interpretativi sorgono in merito all'individuazione delle amministrazioni destinatarie delle citate norme, soprattutto, con riferimento alla parte relativa alla previsione di un fondo per le assunzioni. Dubbi, tuttavia, sorgono in merito al loro riferimento alle Università per il seguente ordine di ragioni:

- sono inserite in un nucleo di disposizioni (commi da 404 a 416) riferito alla revisione dell'assetto organizzativo dei Ministeri;
- prevedono un'assegnazione di risorse e, dunque, una sorta di "fondo" aggiuntivo che sembra assimilare il processo a quello del meccanismo delle assunzioni in deroga e, quindi, indicare implicitamente il suo riferimento alle amministrazioni per le quali vige il blocco delle assunzioni;
- prevedono il divieto per le pubbliche amministrazioni destinatarie delle risorse disponibili di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei 5 anni successivi all'attribuzione delle stesse, pena la responsabilità patrimoniale riferibile all'autore della violazione. Tale divieto non si concilia con l'attuale sistema di programmazione delle risorse di personale vigente per le università.

30/01/2007

Sembra, però, anche che le università potranno mutuare il principio in esse contenuto relativo alla stabilizzazione e le relative modalità applicative.

▪ **Comma 436: proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria da parte degli enti previdenziali.**

La norma prevede che l'obbligo per gli enti previdenziali di destinare un'ulteriore quota dei propri fondi annualmente disponibili, in via prioritaria, alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 498/92, debba applicarsi fino al 31.12.2009.

▪ **Commi 440- 445: Processi di riorganizzazione e riallocazione delle Agenzie e degli enti pubblici non economici nazionali**

Le disposizioni in esame dispongono la riduzione del personale utilizzato dalle Agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali, per lo svolgimento delle funzioni di supporto (ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità) da adottare attraverso processi di riorganizzazione, formazione e riconversione del personale.

Si evidenzia che tali norme non riguardano le università, ma sono riferibili unicamente alle Agenzie e agli enti pubblici non economici nazionali. Tali sono : ACI - Automobile Club d'Italia; CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche; CRI - Croce Rossa Italiana; ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente; ICE - Istituto Nazionale per il Commercio Estero; INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro; INEA - Istituto Nazionale di Economia Agraria; INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Istituto Superiore di Sanità ; INPDAI - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali; INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica; IPSEMA - Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo.

▪ **Commi 449-458: Programma di razionalizzazione di beni e servizi.**

Il comma 449 prevede l'espressa esclusione delle Istituzioni Universitarie dall'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso le convenzioni – quadro CONSIP (leggi 488/99 e 388/2000). E', tuttavia, previsto che le amministrazioni pubbliche non soggette a tale obbligo possano comunque fare ricorso a tali convenzioni ovvero utilizzarne i parametri di prezzo – qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Le Università sono, altresì, escluse dall'obbligo di ricorrere, dal 1.07.2007, al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

I commi 455, 456 e 457 prevedono, poi, una serie di disposizioni volte alla razionalizzazione degli acquisti a livello territoriale attraverso la possibilità per le regioni di costituire, anche unitamente ad altre regioni, centrali di acquisto operanti quali centrali di committenza, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 163/2006, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del SSN e delle altre p.a. aventi sede nel medesimo territorio. Conseguentemente è abrogata la disciplina contenuta nei commi 1 e 2 dell'art. 59 della L. 388/2000 che attribuiva al MEF il compito di promuovere aggregazioni di enti, tra cui le università appartenenti a regioni

diverse, indicate dalla Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane, con il compito di elaborare strategie per la standardizzazione degli ordini di acquisto e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale a cui volontariamente potevano aderire tutti gli enti interessati.

Resta ferma la disposizione contenuta nel comma 3 del medesimo art. 59 che prevede la possibilità per le università di costituire fondazioni di diritto privato per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica ed alla ricerca.

▪ **Comma 468: Spese di viaggio.**

La norma dispone che le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 216 della Finanziaria 2006, il quale prevede che il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni che si rechi all'estero possa ottenere il rimborso delle spese di viaggi in aereo, effettuati per ragioni di servizio, nel limite delle spese per la classe economica, non si applicano ai dirigenti di prima fascia ed alle categorie equiparate nonché ai voli transcontinentali di durata superiore alle 5 ore.

Ne deriva che:

- per i voli transcontinentali, di durata superiore alle 5 ore, è possibile il rimborso delle spese di viaggio in business class per tutte le categorie di personale;
- per gli altri viaggi all'estero il rimborso della business class è previsto solo per i dirigenti della I fascia e categorie equiparate.

Dubbi interpretativi possono sorgere con riferimento alle "categorie equiparate" ai dirigenti di I fascia: sull'argomento la L. 836 del 1973, avente ad oggetto il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, inserisce, nella medesima categoria di cui alla tabella A punto n. 2 in cui sono inseriti i dirigenti generali (oggi dirigenti di I fascia), i professori universitari (leggi professori ordinari in quanto unica categoria di docenza all'epoca vigente) alla IV classe di stipendio.

▪ **Comma 469: Ricorsi in materia pensionistica.**

Il comma in esame prevede che il Governo, entro il 30 giugno 2007, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, proceda, con uno o più regolamenti, al riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.

▪ **Comma 505: Limitazioni di spesa e riduzioni previste dalla Finanziaria 2006.**

La norma estende a tutte le amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato di cui all'elenco ISTAT, da ultimo aggiornato con comunicato pubblicato sulla G.U. 174/2006, ad eccezione degli organi costituzionali, le disposizioni di cui all'art. 1 commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61 della Finanziaria 2006 riguardanti:

- le **limitazioni di spesa** per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 10), per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (comma 11);
- le **riduzioni** delle somme corrisposte per incarichi di consulenza (comma 56) e delle indennità, compensi, gettoni corrisposti ai componenti di organi vari (comma 58) con l'obbligo di trasmissione al MEF di una relazione sull'attuazione (comma 61).

Le richiamate disposizioni di contenimento della spesa si applicano, infatti, in base alla disciplina attuale, alle pubbliche amministrazioni previste dall'art.1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, che, pur contenendo una definizione molto ampia di pubbliche amministrazioni, non ricomprende tutte quelle inserite nel conto economico consolidato.

Quindi, per le università, sulla base non di tale comma - che ha un valore estensivo ad altre pubbliche amministrazioni -, ma della precedente normativa, si viene a delineare il seguente quadro:

- resta ferma l'esclusione degli Atenei dalla previsione contenuta nel comma 9 riguardante una limitazione di spesa per studi ed incarichi di consulenza nella misura del 40% rispetto a quella sostenuta nel 2004;
- restano invariate le limitazioni di spesa di cui ai commi 10 e 11 relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e, conseguentemente, non si potranno effettuare spese rispettivamente per un ammontare superiore al 40% ed al 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2004;
- permane la vigenza del comma 57, ai sensi del quale, per il triennio 2006-2008, non si possono stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore all'ammontare totale dei contratti in essere al 30.09.2005, ridotti del 10%;
- permane la vigenza del comma 59, ai sensi del quale, per il triennio 2006-2008, gli emolumenti corrisposti a vari organi di cui al comma 58 non possono essere incrementati rispetto agli importi risultanti alla data del 30.09.2005, ridotti del 10% e, ovviamente, dell'art. 29 del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/06 per il quale la spesa complessiva sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per gli organi collegiali (con esclusione degli organi di direzione, amministrazione e controllo) è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nel 2005.

▪ **Comma 506: Enti esclusi dall'applicazione dell'art. 22 D.L. 223/2006.**

Tale comma prevede che alcuni enti, tra i quali gli enti pubblici di ricerca, siano esclusi dall'applicazione dell'art. 22 D.L. 223/2006, il quale, come è noto, ha previsto che gli stanziamenti per consumi intermedi per l'anno 2006 siano ridotti del 10% e che, per il triennio 2007 –2009, le previsioni per tali spese non potranno superare l'80% di quelle iniziali per il 2006.

A carico delle Università permane, invece, la riduzione sopra indicata e, non può non rilevarsi, come disposizioni di carattere finanziario che incidono su singole voci di spesa contrastano con il principio di fondo che dovrebbe regolare i rapporti finanziari tra università e finanza statale. Essi, infatti, dovrebbero essere improntati ad un modello nel quale è riservata allo stato la decisione "macro" circa l'entità dei finanziamenti da concedere al settore universitario nel suo complesso, mentre rimane di esclusiva competenza delle università l'utilizzo delle risorse così assegnate, con l'ovvio vincolo della loro destinazione al perseguimento delle funzioni istituzionali. Alla luce di tale considerazioni è da auspicarsi che il Governo adotti provvedimenti volti al superamento di tali riduzioni a carico degli Atenei.

▪ **Comma 507: Contenimento delle spese**

Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, tra cui i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione, però, del Fondo ordinario delle università 30/01/2007



statali. È stato, quindi, escluso il FFO dalle risorse con riferimento alle quali realizzare l'obiettivo di accantonamento ma non gli altri fondi ad hoc (es. edilizia).

▪ **Comma 513- 519: Assunzioni in deroga e stabilizzazione**

Tali commi si riferiscono alle amministrazioni per le quali vige il divieto di procedere ad assunzioni per gli anni 2005-2006 e 2007, di cui all'art. 1 comma 95 della L. 311/2004 (finanziaria 2005) e non riguardano le università per le quali, la stessa legge, al comma 101, prevede la non applicabilità del blocco delle assunzioni. Le seguenti disposizioni vengono, pertanto, riportate a titolo informativo.

Il comma **513**, riconferma anche per l'anno 2007 il Fondo per le assunzioni in deroga disposto dall'art. 1 comma 96 della legge finanziaria 2005, prevedendone un incremento pari a 31,1 milioni di euro, per gli anni 2007, 2008 e 2009, per l'assunzione di 2000 unità nei corpi di polizia.

I commi da **514 a 518** dispongono, poi, la possibilità di assunzioni in deroga per Vigili del fuoco, Carabinieri, Corpo della guardia di finanza, magistrati ordinari, magistrati amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato.

Il comma **519** dispone, infine, che, per l'anno 2007, una quota pari al 20% del Fondo per le assunzioni in deroga sia destinato alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato per almeno tre anni nel quinquennio precedente alla Finanziaria, che ne faccia richiesta.

▪ **Comma 520: Fondo per la stabilizzazione dei ricercatori tecnologici, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca**

La norma è specificatamente disposta a favore degli enti di ricerca, e prevede per specifiche esigenze di quest'ultimi la costituzione di un Fondo per la stabilizzazione di ricercatori, tecnologici, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso di specifici requisiti, nonché per l'assunzione di vincitori di concorso. È previsto per tale fondo uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Le modalità di utilizzazione del predetto fondo verranno definite con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

▪ **Commi 523, 526 527 e 529: Assunzioni "pubbliche"**

Il comma 523 prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi il Corpo di polizia ed il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici (ad es. INPS INPDP etc.), gli enti pubblici di cui all'art. 70 comma 4 D.Lgs. 165/2001 (enti autonomi lirici, ASI, ENAC, CNEL etc) possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20% delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e che, in tale limite rientrano anche le assunzioni, di personale non contrattualizzato, promosse da tali amministrazioni.

Il comma 526 prevede, per le amministrazioni sopra indicate, la possibilità di procedere, per gli anni 2008 e 2009, a stabilizzare personale precario non dirigenziale nel limite del 40% delle spese relative alle cessazioni dell'anno precedente

30/01/2007

Ai sensi del **comma 527**, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, le amministrazioni individuate ai sensi del comma 523, non interessate al processo di stabilizzazione, possono effettuare ulteriori assunzioni per il 2008 e il 2009, nel limite di spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro.

Il comma 529, infine stabilisce che, per il triennio 2007- 2009, le amministrazioni di cui ai commi precedenti, riservano una quota pari al 60% dei posti a tempo determinato messi a concorso, a soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

▪ **Comma 538: Nuovo limite per la stipulazione dei contratti a tempo determinato, convenzioni e co.co.co.**

La disposizione prevede che, per l'anno 2007, le pubbliche amministrazioni, tra le quali le università, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 40 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003, riducendo, così, ulteriormente il limite del 60% previsto dall'art. 1 comma 187 della L. 266/2005.

Resta, comunque, salva la disposizione dell'art.1 comma 188 della legge finanziaria 2006, in forza della quale non rientrano nel predetto limite le assunzioni a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri non risultino a carico del FFO.

Su quest'ultima norma il Comitato scientifico del CODAU, nel commento alla finanziaria 2006, aveva già precisato che, inoltre, la norma deve riferirsi alle attività strumentali e che di conseguenza non va applicata al personale docente (professori e ricercatori a tempo determinato).

▪ **Commi 546-547: Risorse per la contrattazione collettiva nazionale**

Le risorse per la contrattazione collettiva nazionale, a carico del bilancio statale, previste per il biennio 2006-2007, sono incrementate per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e per il 2008 di 2.193 milioni di euro (comma 546) ed il complesso di tali risorse è reso esigibile interamente in sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007 (comma 547).

▪ **Comma 548: Procedura di certificazione dei contratti collettivi**

La norma prevede una modifica testuale all'art. 47 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina, tra l'altro, la procedura di certificazione dei contratti pubblici.

In particolare la norma riscrive il comma 7 della disposizione citata ai sensi del quale, nel testo vigente, la procedura di certificazione deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il presedente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il CCNL, fatta salva l'ipotesi di una necessaria riapertura delle trattative a seguito di certificazione negativa da parte della Corte dei Conti, cui segua la rilevata impossibilità di adeguare la quantificazione dei costi contrattuali.

La norma, nella nuova formulazione, disciplina la procedura di certificazione articolata come segue:

- viene mantenuto il termine di 40 giorni per la conclusione dei lavori decorso il quale i contratti diventano automaticamente efficaci (non più quindi a seguito della sottoscrizione definitiva del Presidente dell'ARAN).
- È prevista la sospensione del predetto termine per una sola volta, per non più di 15 giorni, e per motivate esigenze istruttorie del comitato di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- L'ARAN è chiamata a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi 7 giorni.
- La deliberazione del CdM deve avvenire entro 8 giorni dalla ricezione dei chiarimenti o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN.
- È fatto espressamente salvo il potere negoziale delle parti di addivenire, nel frattempo, ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali.
- I contratti, in ogni caso, divengono automaticamente efficaci trascorsi 50 giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo che deve essere trasmessa dalla ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, entro 3 giorni dalla sottoscrizione.

Resta escluso dall'applicazione della disciplina di cui all'art 47 ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nel caso in cui i comitati di settore delle amministrazioni diverse da quelle statali non si esprimano nel prescritto termine di 5 giorni dalla comunicazione dell'ARAN.

▪ **Comma 556: Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 nonché derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici**

Il comma conferma il principio, già contenuto nel d.lgs 165/2001, e ribadito successivamente in varie finanziarie (vedasi da ultimo la legge finanziaria 2006 comma 186), secondo il quale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e dagli incrementi stipendiali del personale universitario sono a carico dei bilanci degli Atenei.

▪ **Comma 576: Adeguamento retributivo docenti e ricercatori**

Per il personale non contrattualizzato delle università (docenti e ricercatori) l'adeguamento retributivo ai sensi delle L. 448/1998, è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione della base retributiva cui applicarlo. La norma interviene, quindi, sugli incrementi stipendiali disposti annualmente ma non più su classi e scatti.

▪ **Comma 578: Riconoscimento dell'anzianità di servizio ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni in aspettativa.**

Tale comma dispone un'interpretazione dell'art. 23 bis del d.lgs 165/2001, prevedendo che ai dirigenti delle p.a., ed agli altri soggetti indicati in tale articolo, che siano collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti ed organismi pubblici, sia riconosciuta l'anzianità di servizio.

▪ **Commi 603-604: Collegi universitari**

Il comma 603 prevede l'equiparazione dei collegi gestiti da fondazioni, enti morali ed ecclesiastici, che abbiano la finalità di ospitare gli studenti e di supportare la didattica, ai collegi legalmente riconosciuti.

Il comma 604 dispone, inoltre, ai collegi sopraindicati si applica l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 10 comma 20 del DPR 633/1972.

▪ **Commi 637 e 642: Sistema universitario ed obiettivi di finanza pubblica**

La norma prevede che il sistema universitario concorra alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 garantendo che il fabbisogno finanziario non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 3%. Il ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno per ciascun ateneo (comma 637).

È altresì previsto che il fabbisogno finanziario determinato in tale modo sia incrementato degli oneri contrattuali limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate (comma 642).

▪ **Commi: 647-648-650: Modalità di svolgimento dei concorsi dei ricercatori e reclutamento straordinario**

Entro il 31 marzo 2007 il MUR, sentito il CUN e la CRUI, emanerà un decreto contenente le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatori (modalità procedurali, criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca) al quale le università dovranno riferirsi per i bandi emanati successivamente **all'emanazione del predetto decreto ministeriale** (647). In tale provvedimento verrà definito, al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, un numero aggiuntivo di posti da ricercatore da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008 (comma 648).

All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede nel limite di 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 90 milioni di euro per il 2009.

▪ **Commi 649- 651/652: Enti ed istituzioni pubbliche di ricerca assunzione di personale e piano straordinario ricercatori**

Tali commi non riguardano le università ma gli enti di ricerca e prevedono rispettivamente:

- mantenimento dei contratti a tempo determinato, ove i relativi oneri non siano a carico del fondo di finanziamento ordinario, per il personale vincitore di concorso a tempo indeterminato, ove la loro assunzione nel 2008 sia compatibile con il meccanismo previsto dal comma 523;
- piano straordinario di assunzione per ricercatori di tali enti con lo stanziamento di 7,5 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2008.

▪ **Comma 653: Sedi decentrate**

Tale comma, nell'ottica del blocco della proliferazione universitaria, vieta agli Atenei statali e non statali, autorizzati a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa.

Tale divieto non opera ove l'istituzione o l'attivazione riguardi comuni confinanti, ovvero si tratti di razionalizzare l'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti
30/01/2007

nella regione Valle d'Aosta e nella province autonome di Trento e Bolzano. La norma prevede, altresì, la possibilità di procedere all'istituzione di centri ricerca funzionali alle attività produttive della regione, evidentemente, Valle d'Aosta.

▪ **Comma 694: Disposizioni in materia di immobili**

La norma dispone l'abrogazione dei commi 23, 24, 25 e 26 della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) e, conseguentemente, viene meno, anche per le Università, la limitazione di spesa disposta con il comma 23 in base al quale le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2006, non potevano annualmente acquisire immobili per un importo superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio. E' stato, quindi, abrogato anche il comma 26 che prevedeva l'obbligo di trasmettere al MEF una comunicazione contenente le informazioni trimestrali degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative entro 30 gg dalla scadenza del trimestre di riferimento.

▪ **Comma 769: Contributi del dipendente**

Il comma in esame dispone, a partire dal 1 gennaio 2007, un incremento pari allo 0.30 % dei contributi previdenziali posti a carico dei dipendenti pubblici e privati, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, e alle forme sostitutive ed esclusive con il limite complessivo del 33% nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro.

▪ **Commi 841- 845 : Fondo per la competitività e lo sviluppo**

È istituito il Fondo per la competitività e lo sviluppo, presso il Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti di innovazione industriale nei settori delle tecnologie per l'energia, la mobilità, la vita, il made in Italy, i beni e le attività culturali.

Spetta al ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità attuative dei progetti di innovazione industriale che possono anche essere cofinanziati da altre amministrazioni. Il regime di aiuti dovrà comunque rispettare i vincoli europei.

▪ **Comma 851: Brevetti per invenzione e modelli di utilità**

La norma prevede l'istituzione di diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore della normativa in esame.

Le Università sono espressamente esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità.

I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli sono dovuti:

- a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale;
- b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità;
- c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli.

Infine è previsto che le somme derivanti dal pagamento di tali diritti siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo

economico.

▪ **comma 870-875: Fondo per gli investimenti e la ricerca scientifica e tecnologica: FIRST**

È prevista l'istituzione del Fondo per gli investimenti della ricerca scientifica, nel quale confluiscono le risorse già destinate a PRIN, FIRB e FAR, il quale verrà alimentato dai conferimenti annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le zone sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto dell'apposito fondo.

In coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca, il ministro dell'università e della ricerca procede alla ripartizione delle complessive risorse del fondo con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

I criteri di accesso, le modalità di utilizzo e gestione del Fondo verranno definite con apposito regolamento, adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Fino all'emanazione di tale regolamentazione restano in vigore le normative attualmente vigenti.

E', inoltre, autorizzata ad integrazione del Fondo, per ciascuno degli gli anni 2007 e 2008, la spesa di 300 milioni di euro e, per l'anno 2009, la spesa di 360 milioni di euro.

▪ **Commi 886-887: Gestione incentivi alla ricerca applicata e all'innovazione**

Il comma 886 prevede che gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato.

Il comma 887 dispone che le amministrazioni sopraindicate assicurino, nello svolgimento della propria attività criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande anche tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forma di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

▪ **Commi 907, 908, 909, 912, 913 e 914: Codice dei contratti pubblici.**

Il comma 907 autorizza i committenti destinatari delle norme contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) ad avvalersi anche dei contratti di locazione finanziaria per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità. In tal caso, secondo quanto indicato dal comma 908, il bando indicherà i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il comma 912 prevede poi che l'offerente possa essere anche un'associazione temporanea, costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta. La norma prevede, altresì, che qualora uno dei due soggetti costituenti l'ATI sia inadempiente in caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa, l'altro possa sostituirlo con un soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche, previo assenso del committente.

30/01/2007

Il comma 913 dispone che l'adempimento degli impegni della stazione appaltante resti in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e dell'eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

Da ultimo il comma 914 prevede che la stazione appaltante, al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, consideri, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

Il comma 909 prevede alcune modifiche ed integrazioni al Codice dei contratti pubblici tra le quali si evidenziano:

- l'inserimento del comma 3 bis nell'art. 86 del predetto Codice che prevede l'obbligo per gli enti aggiudicatori di valutare che il valore economico delle offerte sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

- l'inserimento del comma 4 bis nell'art. 87 del predetto Codice che prevede, nell'ambito dei requisiti previsti per l'esecuzione di lavori pubblici, l'obbligo di valutare le informazioni fornite dal soggetto esecutore relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

▪ **Commi 1175 e 1176: Documento unico di regolarità contributiva.**

Il comma 1175 prevede che, a decorrere dal 1.07.2007, i benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e di previdenza sociale siano riservati ai datori di lavoro che rispettino le seguenti condizioni:

- siano in possesso del DURC;
- rispettino gli altri obblighi previsti dalla legislazione vigente;
- rispettino gli accordi ed i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il comma 1176 prevede che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, sentiti gli istituti previdenziali e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, siano definite con riferimento al DURC:

- modalità di rilascio;
- contenuti analitici della certificazione;
- tipologie di pregresse irregolarità previdenziali e relative al rapporto di lavoro che non impediscono il rilascio della certificazione.

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto che definirà la disciplina attuativa riferita al DURC sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali.

▪ **Commi 1180-1181: Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro**

Il comma 1180, modifica il comma 2 dell'art. 9 bis del D.L.510/1996, introducendo l'obbligo, a carico di tutti i datori di lavoro privati e pubblici (enti pubblici e pubbliche amministrazioni), di comunicare al Servizio competente l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente, mediante documentazione avente data certa. Sono soggetti a tale obbligo i 30/01/2007

seguenti rapporti: di lavoro subordinato, di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché i tirocini di formazione e di orientamento e ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

La comunicazione deve indicare

- dati anagrafici del lavoratore;
- data di assunzione;
- data di cessazione se il contratto è a tempo determinato;
- tipologia contrattuale;
- qualifica professionale;
- trattamento economico e normativo applicato.

Tale comma ha, quindi, esteso a tutti i datori di lavoro tale obbligo, così come specificato nella circolare del 4/01/2007, Prot. 13/ SEGR/0000440, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale- Direzione generale del Mercato del lavoro, anticipando il termine di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che da contestuale diventa preventiva. È altresì previsto che, in caso di urgenza, connessa ad esigenze produttive, la comunicazione possa essere effettuata entro 5 giorni.

Il comma 1181, abrogando la previsione di cui all'art. 7 comma 2 del D.lgs 297/2002, sancisce l'immediata entrata in vigore (1 gennaio 2007) della disposizione di cui sopra, senza la necessità di attendere il decreto interministeriale.

Sembra, quindi, che anche le Università siano tenute a tali obblighi comunicativi, pur se non si comprende- considerato che l'obiettivo della prescrizione è l'emersione del lavoro sommerso – il motivo dell'estensione ai datori di lavoro pubblici per i quali non sono ipotizzabili irregolarità contributive. Aggiungasi che, per le stesse, tale adempimento si aggiunge, con riferimento alle collaborazioni esterne, a quelli già disposti dall'art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001 (obbligo di comunicare semestralmente al Dipartimento per la Funzione Pubblica, per l'anagrafe delle prestazioni, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza) e dall'art. 34 del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006, (obbligo di rendere noti gli elenchi dei propri consulenti mediante pubblicazione nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica), nonché alla comunicazione all'INAIL.

▪ **Commi 1182-1185: Comunicazione INAIL e adempimenti connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Sanzioni**

Il comma 1182 prevede che, in attesa del decreto interministeriale che definisca i moduli per le comunicazioni obbligatorie, i datori sono tenuti a comunicare all'INAIL il codice fiscale del lavoratore assunto o cessato. Ai sensi del successivo comma 1184, poi, è previsto che non appena verranno definiti i moduli delle comunicazioni per l'assunzione, la trasformazione e la proroga dei rapporti di lavoro, l'invio di tali moduli comporterà dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'INPS, INAIL, e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

Per tali comunicazioni, infine, i datori di lavoro dovranno avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro.

Il comma 1183 estende l'obbligo di comunicazione, previsto ai sensi del comma 5 dell'art.4 bis del d.lgs 181/2000, alle seguenti vicende modificative del rapporto lavoro: trasferimento del lavoratore, distacco del lavoratore, modifica della ragione sociale del datore di lavoro trasferimento d'azienda e ramo d'azienda. Il dettato di cui al comma 5 sopra citato prevede che tali comunicazioni siano effettuata entro 5 giorni.

Il comma 1185 prevede l'abrogazione della disposizione che, in tema di violazione degli obblighi di comunicazione, prevedeva la riduzione della sanzione qualora il soggetto sanasse la posizione entro 5 giorni.

▪ **Comma 1234: Cinque per mille**

Anche per l'anno 2007, è confermata la possibilità per il contribuente di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a sostegno di diversi enti tra i quali alla lettera B) sono espressamente indicate le università.

▪ **Comma 1333: Polo Tecnologico di Genova: università permanente per gli studi di ingegneria**

Il comma prevede che nell'ambito del polo di ricerca ed attività industriali ad alta tecnologia del comune di Genova siano stanziati 5 milioni di euro per 15 anni per l'insediamento di una università permanente per gli studi di ingegneria.

▪ **Comma 1343: Disposizioni in materia di decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa.**

La norma anticipava i termini di prescrizione per gli illeciti contabili commessi da amministratori e politici, prevedendone la decorrenza dal momento di realizzazione "della condotta produttiva del danno" rispetto alla precedente previsione, secondo la quale, il diritto al risarcimento del danno si prescriveva in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data in cui "si è verificato il fatto dannoso".

Tale comma è stata abrogato con D.L. 299/2006 del 27 dicembre 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 28 dicembre 2006. Conseguentemente, resta in vigore la precedente normativa con decorrenza del termine prescrizione dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso e cioè – come da giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti - da quando l'amministrazione danneggiata abbia preso, o avrebbe potuto prendere, conoscenza del comportamento doloso o colposo dell'ingiusto danno contabile (si rinvia alla circolare MEF n. 44 del 13 dicembre 2006).

▪ **Comma 1347: Fondo per interventi strutturali di politica economica**

Per l'anno 2008 l'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica è integrata di 14 milioni di euro.

CONSIDERAZIONI FINALI:

- ✓ continua ad applicarsi il disposto dell'art. 22 D.L. 223/2006 ai sensi del quale, per il triennio 2007 –2009, le previsioni relative a spese per **consumi intermedi** non potranno superare l'80% di quelle iniziali per il 2006 (comma 506);
- ✓ in materia di assunzioni di personale, in assenza di disposizioni specifiche, permane la vigenza della precedente normativa (L. 311/2004, art. 1 comma 101) in base alla quale le medesime sono **escluse dal blocco delle assunzioni** e per esse opera il limite di spesa del 90% del FFO;
- ✓ permane la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 10, 11, 57 e 59 della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) riguardanti **limitazioni di spesa** per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 10), per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture (comma 11), per contratti di consulenza (comma 57) e emolumenti corrisposti a vari organi (comma 59);
- ✓ permane la vigenza dell'art. 29 del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/06 ai sensi del quale la spesa complessiva sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per vari **organi** (con esclusione degli organi di direzione, amministrazione e controllo) è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nel 2005;
- ✓ è abrogato l'art. 1 commi 23, 25 e 26 della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) e, conseguentemente, vengono meno, anche per le Università: la limitazione di spesa in base al quale le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 2006, non potevano annualmente acquisire **immobili** per un importo superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel precedente triennio e l'obbligo di trasmettere al MEF una comunicazione contenente le informazioni trimestrali degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative entro 30 gg dalla scadenza del trimestre di riferimento;
- ✓ è fatta salva la possibilità di costituire **fondazioni di diritto privato** per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca (comma 458);
- ✓ è previsto un nuovo **limite di spesa per la stipulazione dei contratti a tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative** fissato nel 40% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2003, non rientrando in tale limitazione le assunzioni a tempo determinato ed le co.co.co. i cui oneri non risultino a carico del FFO (comma 538);
- ✓ è stata prevista la corresponsione, per il 2007 ed il 2008, del 70% dell'incremento retributivo annuale al **personale non contrattualizzato** con retribuzione superiore a €53.000,00 annui (comma 576);
- ✓ è previsto che il sistema universitario concorra alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il triennio 2007-2009, garantendo che il **fabbisogno finanziario** non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 3%;
- ✓ è stato disposto il **piano straordinario per i ricercatori** e la individuazione di nuove modalità concorsuali definite centralmente (comma 647 e ss);
- ✓ è vietato agli Atenei di istituire ed attivare **facoltà e corsi di studio in sedi diverse** da quella ove l'università ha la sede legale ed amministrativa, salvo che si tratti di

comune confinante. Sono inoltre previste disposizioni specifiche per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e Bolzano (comma 653);

- ✓ è previsto l'obbligo per datori di lavoro pubblici e privati (comma 1180) di trasmettere, ai servizi competenti, **comunicazioni preventive** in merito all'instaurazione dei rapporti di lavoro;
- ✓ è confermata, anche per il 2007, la possibilità per il contribuente di destinare una quota pari al **5 per mille** dell'IRPEF a sostegno, tra gli altri enti, delle Università (comma 1234).

ALLEGATI:

- Stralcio normativo della Finanziaria 2007;
- Circolare n. 3/2007 del MEF;
- Circolare datata 4/01/2007 del Ministero del Lavoro;
- Circolare n. 44/2006 del MEF;
- Circolare n. 7/2007 dell'INPS.